

Allegato " " al n. di repertorio

STATUTO DELLA "SOCIETÀ ITALIANA PER LA DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY ETS"

Art. 1 - Denominazione, Sede, Durata

1. È costituita l'Associazione denominata "SOCIETÀ ITALIANA PER LA DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY ETS", siglabile in "SIDBT ETS", per lo sviluppo della conoscenza e della pratica della Dialectical Behavior Therapy (DBT) in Italia in aderenza ai principi teorici, alla loro applicazione ed alla pratica di essa, al loro sviluppo, ed in collaborazione con le persone e le istituzioni internazionali riconosciute come garanti.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 117/2017. Unitamente all'acronimo ETS, dovrà essere fatta menzione degli estremi di iscrizione nel RUNTS.

2. L'Associazione ha sede in Aosta (AO) in via Julien Charrey n. 1 e potrà aprire sedi operative ovunque ne saranno ravvisate le esigenze. Il cambio della sede all'interno del comune di Aosta non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione ha durata indeterminata nel tempo, è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dalle norme che regolano gli Enti del Terzo Settore e dal presente Statuto.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto:

- la formazione universitaria e post-universitaria (di cui all'art. 5 lett.g) D.lgs. 117/2017)
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui all'art. 5 lett.h) D.lgs. 117/2017)

Lavinia Barone




in particolare la SIDBT ETS ha lo scopo di:

1. Sviluppare la conoscenza e la pratica della Dialectical Behavior Therapy (DBT) in Italia in aderenza ai principi teorici, alla loro applicazione ed alla pratica di essa, al loro sviluppo, ed in collaborazione con le persone e le istituzioni internazionali riconosciute come garanti. In merito a ciò, l'Associazione è riconosciuta da B-TECH (USA), attuale istituzione garante della qualità della formazione della DBT a livello internazionale, o da future associazioni che da quest'ultima potranno derivare, ed è tra le Istituzioni promotrici della WDBTA, World Dialectical Behavior Therapy Association;
2. Organizzare iniziative formative, cliniche e scientifiche;
3. Sostenere la formazione continua dei clinici in funzione della aderenza ai principi ed alla prassi della DBT;
4. Promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulla DBT;
5. Promuovere la collaborazione internazionale sulla DBT.
6. Partecipare a bandi regionali e nazionali per promuovere l'attività di ricerca clinica e di formazione.

Per il perseguimento degli scopi sopra elencati la SIDBT ETS potrà avvalersi della collaborazione di Enti pubblici e privati, di volontariato e/o commerciali/no-profit, che perseguono finalità analoghe o affini alle proprie, così come di singoli, italiani e stranieri.

L'Associazione, più in generale, potrà svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie. Ai sensi dell' art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'esercizio delle attività diverse da quelle di interesse generale riferibili all'elenco di cui all'art. 5 dello stesso decreto, è subordinato al fatto che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e che vengano esercitate secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sen-



tita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Nella tenuta della contabilità e dei rendiconti si dovrà tener conto della diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale.

Relativamente alle finalità dell'Associazione, sono espressamente escluse finalità, dirette o indirette, di tipo sindacale o di tutela sindacale dei propri soci ed è vietato per l'Associazione l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle relative all'attività di formazione continua in medicina (ECM) che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all'uopo organizzate.

Art. 3 - Statuto

L'Associazione "Società italiana per la Dialectical Behavior Therapy ets (SIDBT ETS)" è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività dell'Associazione possono essere disciplinati da uno o più regolamenti interni, redatti dal Consiglio Direttivo in armonia con il presente Statuto e debitamente approvati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4 - Requisiti per i soci e categorie

La SIDBT ETS prevede che possa richiedere di essere Socio chiunque in possesso dei requisiti fondamentali derivanti dai titoli accademici conseguiti, e di seguito elencati (o equipollenti): medicina e chirurgia, psicologia, educatore professionale o educatore sociale, tecnico della riabilitazione, infermiere professionale, servizio sociale. Con riferimento a dette figure professionali il consiglio direttivo, con apposito regolamento, individua le modalità volte a provare la conoscenza in qualità di professionista della pratica clinica e/o scientifica con DBT, anche provvedendo ad istituire corsi introduttivi.

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

Paolo Basso



- Soci Ordinari
- Soci Affiliati
- Soci Associati
- Soci Onorari

I Soci Ordinari, a loro volta, si distinguono in:

- Ordinari Mentori
- Ordinari Didatti

I requisiti relativi all'inserimento nelle differenti tipologie di soci, pertinenti alla formazione nell'ambito della DBT, sono definiti nel regolamento redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Le domande di ammissione per i Soci devono essere presentate al Consiglio Direttivo con le modalità previste nel regolamento e sono accettate a maggioranza assoluta. La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, oltre al versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

Entro 60 giorni l'esito della domanda di ammissione deve essere comunicato all'interessato unitamente all'annotazione a libro soci e l'eventuale rigetto deve essere motivato. L'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea e in tal caso la stessa dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

La quota associativa è intrasferibile e non è rivalutabile.

Art. 5 – Diritti ed obblighi dei Soci

1. Tutti i soci hanno pari opportunità ed uguaglianza nell'Associazione: godono sin dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali e, fermo quanto disposto all'art. 10.2, dell'elettorato attivo e passivo, ricevono le convocazioni per partecipare all'assemblea e le indicazioni sulle delibere adottate dall'Associazione.

2. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, previa formale richiesta all'organo amministrativo o di controllo, se nominato. La consultazione dei libri dovrà avvenire su appuntamento, presso la sede dell'ente, entro 15 giorni dalla formale richiesta.

3. Ogni Socio ha l'obbligo di rispettare il presente Statuto e i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo ed è tenuto al versamento della quota associativa annuale.

Art. 6 –Recesso, esclusione e perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio viene meno per recesso, esclusione, morte delle persone fisiche o per cessazione delle persone giuridiche.

2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre (3) mesi prima.

3. Previa delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può deliberare l'esclusione di un Socio solo per gravi motivi. I gravi motivi che consentono l'esclusione sono ravvisati:

- (a) nel rilevante inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto associativo;
- (b) nella perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- (c) nella sopravvenuta indegnità morale, valutata alla stregua dei requisiti predetti;
- (d) quando il socio svolga o appoggi attività in contrasto con i fini dell'Associazione o tenga un comportamento professionale o sociale che pregiudichi il buon nome dell'Associazione;

L'esclusione del socio può avvenire, inoltre, su delibera dell'assemblea, previa delibera del Consiglio Direttivo, nel momento in cui il socio per oltre un anno non partecipi effettivamente e senza fornire giustificazioni alla vita associativa o diventi irreperibile agli indirizzi e recapiti segnalati.

Luigi Barone



Nel corso di tale Assemblea - alla quale deve essere convocato il socio interessato - si procederà - in contraddittorio con l'interessato - a una disamina degli addebiti. L'ingiustificato intervento al contraddittorio da parte del socio non preclude la delibera di esclusione.

L'esclusione deve essere specificatamente motivata e produce effetti dalla notifica all'interessato o comunque dal momento in cui questi ne abbia avuto conoscenza.

Il Socio escluso non può essere più ammesso.

4. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- (a) L'Assemblea dei Soci;
- (b) Il Consiglio Direttivo;
- (c) Il Presidente dell'Associazione;
- (d) l'organo di controllo;
- (e) il Comitato Scientifico.


2. Tutte le cariche dell'Associazione sono riconfermabili, non sono retribuite e possono essere assunte esclusivamente dai Soci che ne abbiano titolo a norma del presente Statuto, fatta eccezione per l'Organo di controllo la cui funzione può essere assunta anche da non soci.

3. Le regole che disciplinano il funzionamento degli organi sociali sono conformi ai principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza dei soci e dell'elettività delle cariche sociali.

Art. 8 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci che sono in regola con l'iscrizione.

L'Assemblea viene convocata almeno una (1) volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



2. L'Assemblea delibera:

- (a) sulle relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- (b) sulle quote annuali di contribuzione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- (c) sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, con le modalità previste nel presente Statuto;
- (d) sulla nomina, quando previsto, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti secondo quanto previsto al successivo art. 13;
- (e) sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- (f) sull'esclusione dei Soci, per i soggetti e con le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- (g) sul rendiconto economico finanziario dell'esercizio chiuso predisposto dal Consiglio Direttivo e riscontrato dal Revisore Legale se nominato;
- (h) sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- (i) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- (l) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'Associazione;
- (m) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- (n) su eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga sottoporre all'Assemblea.

Per le delibere assembleari si applicano, per quanto compatibili, le norme civilistiche sul conflitto di interesse.

Art. 9 - Convocazione e Quorum dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di 1/10 dei soci. In caso di inerzia deve essere convocata dall'organo di controllo. La convocazione dell'Assemblea avviene senza obblighi di forma purché con mezzi ido-

Savina Barone



nei (comunicazione cartacea, per posta elettronica ecc..) inoltrati almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire fino a tre (3) giorni prima della data fissata. La convocazione contiene: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, in Italia o all'estero, e possono essere effettuate per videoconferenza, con mezzi che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'intervento in assemblea e l'espressione del voto.

3. Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti i Soci.

4. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro Socio che parimenti sia in condizioni di intervenire e votare. Ogni Socio potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, in sede ordinaria, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Per la modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, l'assemblea delibera in sede straordinaria.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La predette delibere potranno essere discusse e deliberate solo se poste all'ordine del giorno. In merito alle delibere di modifica dello Statuto, resta fermo il diritto di recesso per i dissenzienti.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza, dal vicepresidente o, in mancanza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.


Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da 5 a 9 membri, sempre in numero dispari alla nomina, compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra le persone fisiche associate dall'Assemblea, che determina il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.

2. L'elettorato passivo spetta indistintamente a tutti i soci, cui è assicurata pari opportunità ed uguaglianza nel rispetto dell'effettivo possesso dei requisiti che consentano di svolgere l'incarico per il quale il socio è eletto e tenuto conto dei limiti indicati dall'art. 2382 c.c. richiamati dall'art. 26 del C.T.S. . L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei seguenti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Possono essere membri del consiglio direttivo solo i soci di cui all'art. 4 del presente Statuto che praticino in qualità di professionisti clinicamente e/o scientificamente la DBT, fatta eccezione per un membro che deve essere sempre eletto tra i soci affiliati affinché ne rappresenti le esigenze della categoria.

3. I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono richiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Lavinia Barone



4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori e sono rieleggibili. L'assemblea può provvedere alla revoca di singoli consiglieri o dell'intero Consiglio Direttivo in qualunque tempo, salvo il diritto di ogni singolo consigliere al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nel caso uno o più consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo non può provvedere alla loro cooptazione: è ammessa l'ipotesi in cui agli amministratori cessati subentrino i primi tra i non eletti nel corso dell'ultima elezione, nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale. In assenza, si dovrà convocare l'assemblea con la massima urgenza consentita per procedere alla loro sostituzione. Nel caso in cui dovesse venire a mancare la maggioranza dei membri del consiglio direttivo o il presidente, l'organo verrà considerato decaduto e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio per procedere a nuove elezioni dell'intero consiglio direttivo.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, in Italia o all'estero, e possono essere effettuate per videoconferenza.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione contiene: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. In mancanza di formale convocazione il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri e nessuno si oppone alle materie da trattare.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Presidente o dal consigliere più anziano d'età fra i presenti.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; ogni consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, si aggiornerà la seduta a nuova data da tenersi entro e non oltre due giorni.

10. IL Consigliere assente ingiustificato per tre (3) sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

11. Il Consiglio Direttivo – ravvisandone la necessità – potrà invitare alle riunioni persone con competenze specifiche sulle materie da trattare. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto e per finalità consultive, gli ex presidenti.

Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi associativi, fatta eccezione per quelli riservati all'assemblea. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.

2 Il Consiglio Direttivo cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e, in particolare:

a) Nomina tra i suoi membri il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere dell'Associazione;


b) predisporre e propone all'Assemblea i documenti di bilancio previsti per legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

c) predisporre e propone all'Assemblea le relazioni annuali sulle attività svolte e da svolgere;

d) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;

e) propone all'Assemblea l'importo delle quote annue di adesione all'Associazione da richiedere ai soci;

Lavinia Barone



f) delibera in genere su tutte le questioni inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelle riservate all'Assemblea dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo inoltre può delegare talune delle sue attribuzioni di gestione ordinaria al Presidente e ai Consiglieri, prefissandone i termini e le modalità.

4. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 12 – Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo e comunque sino a che non sia stato nominato il suo successore. Egli è rieleggibile.

2. Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni.

3. Il Presidente dell'Associazione esercita poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione nei limiti del presente Statuto.

4 Egli, in particolare:

(a) Cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegategli del Consiglio, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

(b) Cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi e/o soggetti pubblici e privati al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;

(c) Provvede all'apertura e alla gestione dei conti correnti bancari dell'associazione, coadiuvato dal segretario o dal tesoriere cui può delegare incassi o pagamenti;

5. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, nonché la firma sociale. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

6. In assenza o impedimento del Presidente, il vicepresidente ne assume le funzioni e la rappresentanza.

Art. 13 – l'Organo di Controllo e la Revisore Legale

L'Assemblea provvede alla nomina, scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c., dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti ai co. 2, 3 e 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Nel caso di organo collegiale i requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineligibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che, in caso in cui l'ente sia tenuto alla redazione del bilancio sociale, detto documento sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

All'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore per l'obbligatorietà di nomina dell'organo di revisione: in tal caso, l'organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori

Janina Basone



notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, assistono, inoltre, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'Associazione non si sia avvalsa della possibilità di investire l'organo di controllo dell'esercizio delle funzione di revisione legale dei conti, l'assemblea deve provvedere alla nomina del revisorie legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo e il Revisore Legale, ove nominati, devono essere iscritti nell'apposito registro, restano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario del terzo esercizio successivo alla sua nomina e possono essere rieletti.

Art. 14. Responsabilità

I consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori dell'Associazione, dei soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 15. Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

Almeno un decimo dei soci, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Un decimo dei soci, o ciascun socio laddove il numero dei soci divenisse minore di 500, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei soci dell'associazione, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Art. 16 – Il comitato scientifico

Il Comitato Scientifico ha il compito di valutare e garantire che l'attività dell'Associazione sia conforme alle finalità statutarie con particolare riferimento a quanto riguarda le attività finalizzate alla disseminazione ed implementazione della DBT in Italia in accordo con i principi e le prassi stabiliti dalle Istituzioni internazionali che di essi sono riconosciuti come ispiratori e garanti.

Il Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo tra esperti, nazionali e internazionali di chiara e riconosciuta fama nella comunità scientifica della DBT. Lo stesso Consiglio Direttivo ne determina il numero dei componenti e ne può estendere le funzioni. Il Comitato Scientifico dura in carica tre esercizi e decade unitamente al Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Art. 17 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro 90 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige e approva il rendiconto per cassa o, se tenuto, il bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, unitamente, se tenuto, al bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dal termine dell'esercizio per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione potrà avvenire entro 180 giorni dal termine dell'esercizio.

2. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; è vietato all'Associazione distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, neanche in forme indirette, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18 – Risorse, Patrimonio e Personalità Giuridica

1. L'Associazione trae le risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- Quote e contributi di soci;

Lavinia Barone



- Eredità, donazioni e legati;
- Erogazioni liberali di soci e di terzi;
- Contributi da parte di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- Ogni altro tipo di entrata possibile e lecita.

Ai sensi dell'art 22 del D.lgs. 117/2017 l'associazione acquista personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previa verifica del notaio ricevente il presente statuto del rispetto del requisito del patrimonio minimo di cui al comma 4.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Art. 19 - Volontari

L'ente potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in

ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c.4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con l'approvazione - sia in prima che in seconda convocazione – di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

2. L'Assemblea - all'atto dello scioglimento dell'Associazione – provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori e con le stesse maggioranze delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, che avverrà a favore di altro o altri Enti del Terzo Settore che persegua o perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Norma Generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Lavinia Barone

